

DECRETO RETTORALE N. 1206

IL RETTORE

- Visto** il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, recante norme per il “riordino della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- Vista** la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme per l’“Istituzione del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- Visto** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 recante norme per il “riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”;
- Visto** lo Statuto dell’Università Vita-Salute San Raffaele, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della ricerca Scientifica e Tecnologica 2 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 prot. N. 593/2000 recante “modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297”;
- Vista** la delibera del Comitato operativo dell’Università Vita-Salute San Raffaele del 8 giugno 2005;
- Visto** il D.R n. 1147 del 20 luglio 2005 con il quale è stato emanato il “Regolamento per la costituzione di spin-off”;
- Vista** la delibera del Comitato operativo dell’Università Vita-Salute San Raffaele del 17 ottobre 2005, con la quale è stata proposta la modifica dell’art. 11 del regolamento di cui al D.R. 1147 del 20 luglio 2005;

DECRETA

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DI SPIN-OFF

ARTICOLO 1 – SCOPO

L’Università di Vita-Salute San Raffaele, (di seguito indicata come l’Università), accanto all’attività didattica, sviluppa, in conformità ai principi generali del proprio Statuto, anche l’attività di ricerca.

A tal fine, favorisce e valorizza, come uno tra gli strumenti per lo svolgimento dell’attività di ricerca, la costituzione di forme societarie, in particolare, nelle forme dello “Spin-off”, aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale dei risultati di ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

Sono definiti “spin-off dell’Università Vita-Salute San Raffaele” (di seguito indicati con “Spin-off”) quelle società per azioni o a responsabilità limitata nelle quali l’Università partecipa in qualità di socio o sia titolare di una quota di partecipazione ovvero altre forme di partecipazione ritenute idonee al perseguimento dello scopo.

Le modalità di costituzione degli Spin-off, i loro rapporti con l’Università, la prevenzione di eventuali conflitti d’interesse ed il regime delle autorizzazioni del personale dell’Università, sono disciplinati dalle disposizioni degli articoli successivi.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI

La costituzione di uno Spin-off può essere proposta dall’Università, ovvero da docenti e ricercatori dell’Università nonché da dottorandi di ricerca e da titolari di assegni di ricerca.

I soggetti proponenti devono partecipare al capitale sociale dello Spin-off ed assumono la qualifica di soci fondatori.

Oltre ai soggetti proponenti, può partecipare al capitale sociale dello Spin-off ogni altra persona fisica e/o giuridica, società, ente e/o soggetto, italiano o straniero.

ARTICOLO 3 – PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITA’

La quota di partecipazione dell’Università al capitale sociale dello Spin-off, che potrà derivare anche esclusivamente da conferimento di beni materiali e/o immateriali e/o servizi, sarà definita, per ciascuno Spin-off, dal Consiglio di Amministrazione.

Per ciascuno Spin-off il Consiglio di Amministrazione dell’Università valuterà le condizioni ritenute essenziali per la partecipazione dell’Università e valuterà altresì la stipula di appositi patti parasociali con i soci.

ARTICOLO 4 – AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEL LOGO

Allo Spin-off è concesso l’utilizzo gratuito del nome e del logo dell’Università, sulla base di un apposito accordo da sottoscrivere con l’Università, contestualmente alla stipula dell’atto costitutivo della società.

Lo statuto dello Spin-off prevederà tra l’altro che lo Spin-off garantisca e tenga manlevata e indenne l’Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo del logo, nonché la durata dell’utilizzo, le condizioni di anticipata risoluzione o revoca dell’autorizzazione all’utilizzo dello stesso.

Qualora l’Università cessi di essere socia dello Spin-off, quest’ultimo dovrà interrompere, con effetto immediato, qualsivoglia utilizzo del logo.

ARTICOLO 5 – DURATA

La durata dello Spin-off sarà, in relazione al tipo di progetto/programma dello Spin-off, specificata al momento della costituzione dello Spin off.

ARTICOLO 6 – RAPPORTI TRA UNIVERSITA' E SPIN-OFF

I rapporti tra l'Università e lo Spin-off saranno regolati da apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature, beni immateriali e personale.

ARTICOLO 7 – PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE

Fatte salve eventuali delibere degli organi decisionali dello Spin-off che, per sopraggiunti gravi motivi, ne decidano la sua messa in stato di liquidazione, i soggetti che propongano l'attivazione di uno Spin-off e gli altri di cui all'art. 2 del presente regolamento devono partecipare al capitale sociale dello Spin-off e devono impegnarsi a non cedere per un periodo minimo di 3 anni dalla costituzione dello Spin-off la propria partecipazione in esso.

In caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni, quote o partecipazioni, spetta ai soci dello Spin-off, tra cui l'Università, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta.

Nel caso in cui la prelazione non venisse esercitata, il trasferimento sarà subordinato al gradimento motivato degli altri soci e, quindi, dell'Università.

ARTICOLO 8 – AUTORIZZAZIONI AL PERSONALE

Il ricercatore e/o il personale docente a tempo pieno che proponga l'attivazione di uno Spin-off può ottenere l'autorizzazione da parte del Rettore, previo parere del Preside della Facoltà di appartenenza o del Direttore del dipartimento di riferimento allo svolgimento di attività a favore dello Spin-off, con diritto al mantenimento in servizio, automaticamente per effetto del rilascio dell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione si rinnova automaticamente per ciascun anno di mantenimento della partecipazione dell'Università allo Spin-off.

Lo svolgimento dell'attività di cui sopra non si deve porre in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca del dipendente dell'Università.

Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento delle attività a favore dello Spin-off e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'Università, il socio dipendente dall'Università dovrà immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività a favore dello Spin-off, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni ovvero opti per il tempo definito secondo la normativa vigente.

Salvo restando le incompatibilità poste dalle norme vigenti, il personale docente e ricercatore a tempo definito che partecipi allo Spin-off non necessita di alcuna autorizzazione.

Gli assegnisti di ricerca possono svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, su autorizzazione del Responsabile della Ricerca.

Salvo restando quanto previsto dalle specifiche norme interne dell'Università in materia di dottorato di ricerca, i dottorandi di ricerca potranno svolgere a favore dello Spin-off attività retribuita o non retribuita, previo parere del tutor, su autorizzazione del Collegio dei docenti del Dottorato.

In virtù dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 297/99 il personale docente e/o ricercatore universitario che partecipi allo Spin-off può essere anche temporaneamente distaccato, previa autorizzazione dell'Università.

ART. 9 – COMUNICAZIONI ALL'UNIVERSITA'

Al termine di ciascun esercizio sociale, lo Spin-off deve comunicare all'Università l'ammontare delle partecipazioni, dei dividendi, dei compensi e delle remunerazioni a qualunque titolo percepiti dal personale docente a tempo pieno e ricercatore che partecipi a qualunque titolo allo Spin-off.

L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte allo Spin-off. Lo Spin-off è tenuto a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 10 – DIVIETO DI CONCORRENZA E CONFLITTI DI INTERESSE

I soggetti proponenti la costituzione di uno spin-off e i partecipanti al medesimo devono impegnarsi con apposita clausola statutaria della società Spin-off, a non svolgere attività, anche occasionale, direttamente od anche indirettamente o per interposta persona, per enti che svolgano attività in concorrenza con le iniziative di ricerca dello Spin-off.

Per i soggetti autorizzati di cui all'art. 8 del presente regolamento resta comunque l'obbligo di informare l'università di ogni nuova circostanza che possa risultare significativa ai fini dell'insorgenza di qualsiasi conflitto di interessi con le attività istituzionali dell'Università.

ART. 11 - PROPRIETA' INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dallo Spin-off è dello Spin-off salvo quanto previsto da eventuali patti parasociali in relazione all'effettivo coinvolgimento dell'Università nell'attività di ricerca innovativa.

ART. 12 – PROCEDURA DI COSTITUZIONE DELLO SPIN-OFF

Il progetto di costituzione dello Spin-off dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che dovrà indicare la quota di capitale che risulterà sottoscritta dall'Università nonché provvedere alla definizione del contenuto degli eventuali appositi patti parasociali.

Prima dell'inizio dell'attività la nuova società viene iscritta all'Albo degli Spin-off tenuto dall'Università.

ART. 13 – DECORRENZA

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed emanato con Decreto Rettorale, ha decorrenza dal giorno successivo alla data di emanazione del Decreto stesso.

Milano, 18 ottobre 2005

IL RETTORE
(Sac. Prof. Luigi M. Verzè)